

**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**- SEZ. LAVORO -**  
**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

\*\*\*\*\*

Il sig. **PATERNITI Antonino Giuseppe Guido** (*nato a Tortorici il 21.10.1980 ed ivi res in Via G Franchina snc, C.F. PTRNNN80R21L308M*), rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv. Maria SINAGRA (*C.F. SNG MTN 73H44 I747T; PEC [maria.sinagra@avvocatipatti.it](mailto:maria.sinagra@avvocatipatti.it)*) ed elettivamente domiciliato nello Studio professionale della stessa sito in Sinagra via U. Corica n. 36

RICORRENTE

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA** (*C.F. 80185250588*), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA** Ufficio XIV Ambito Territoriale per la provincia di Messina (*C.F. 80018500829*, in persona del Dirigente in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

RESISTENTI

**PREMESSO**

Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto al n. 3890/2022 presso il Tribunale di Patti – Sez. Lavoro - il sig. **PATERNITI** conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico Provinciale di Messina al fine di ottenere il riconoscimento di punti sei per aver prestato servizio di leva obbligatorio esponendo le ragioni della propria pretesa nel ricorso che integralmente si trascrive:

**TRIBUNALE DI PATTI**  
**- SEZ. LAVORO -**  
**RICORSO EX ART. 414 CPC – L. 533/73**

\* \* \* \* \*

nell'interesse del sig. **PATERNITI Antonino Giuseppe Guido** (*nato a Tortorici il 21.10.1980 ed ivi res in Via G Franchina snc, C.F. PTR NNN 80R21 L308M*), rappresentato e difeso, per procura in calce, dall' Avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra – ME – Via U. Corica n.36 (*C.F. SNG MTN 73H44I747T - Telefax 0941/594183 # E-mail [mariasinagra@alice.it](mailto:mariasinagra@alice.it); PEC [maria.sinagra@avvocatipatti.it](mailto:maria.sinagra@avvocatipatti.it)*)

RICORRENTE



## C O N T R O

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, UFF. XIV Ambito Territoriale per la Provincia di MESSINA** - in persona del Dirigente in carica;

RESISTENTI

\*\*\*\*\*

Il ricorrente, appartiene al mondo della scuola, personale scolastico amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA).

L'esponente è inserito anche nella graduatoria d'istituto per il personale Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) oltre che come Collaboratore Scolastico (CS).

Dal punteggio che allo stesso è stato assegnato nelle predette

graduatorie non risulta conteggiato quello connesso al servizio militare.

Infatti, nel valutare i requisiti e/o i titoli portati dall'odierno ricorrente, utili al fine di stabilire il relativo punteggio, l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che costui aveva prestato servizio militare e quindi non gli ha riconosciuto il punteggio ivi previsto.

Di fatto al ricorrente, al momento dell'inserimento in graduatoria non è stato attribuito alcun punteggio per il servizio militare svolto.

È pacifico infatti che per ogni mese di servizio militare viene applicato il punteggio di 0,50.

Il sig. Paterniti Antonino Giuseppe Guido ha svolto il servizio militare dal 18.04.2001 al 17.04.2002 ragion per cui allo stesso deve essere riconosciuto un punteggio pari a 6.

In relazione al servizio militare, infatti, come per il personale Ata anche per le altre qualifiche indicate in epigrafe, può trovare applicazione la norma speciale del settore scolastico di cui al comma 7 dell'art. 485 del decret. Legisl. N. 297 del 1994 ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti (*cf. .... Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*).



Rispetto a tale norma quella di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.M. nr. 44 del 2011 *(che, ai fini dell'aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola, prevede, invece, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati sono valutati se prestati in costanza di servizio)*, è da ritenersi sotto ordinata e quindi illegittima.

Nel caso del servizio militare si tratta di accertare e valutare attraverso uno schema non concorsuale, ed in favore di soggetti che vantano già un titolo all'assunzione, un titolo di servizio valido ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro che espressamente riconosciuto agli effetti della carriera consenta loro di godere dei vantaggi che la normativa già gli riconosce.

Detto principio per il personale ATA viene sancito dall'art 569 del T.U. della scuola "*Sezione IH - Riconoscimento dei servizi - Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera I. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino, ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero, in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

2. *Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.*

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. *I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo".*

#### IN DIRITTO

In mancanza del riconoscimento del punteggio per cui si procede il sig. Paterniti Antonino G. G. non sarebbe messo in condizione di partecipare utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo nonché per il

conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Preclusione che implicando una perdita di *chances* non altrimenti suscettibili di ristoro, determinerebbe un pregiudizio irreparabile.

La giurisprudenza è oramai costante nell'orientamento di valutare ai fini del punteggio il servizio militare prestato dai lavoratori.



Numerose le decisioni che nel corso degli anni si sono succedute. Dapprima emanate dal Tribunale Amministrativo e successivamente, dichiaratosi questo incompetente, dal Tribunale Ordinario, sez. Lavoro (cfr da ultimo *Ordinanza Tribunale sez/ lavoro di Brindisi 11.5.2012 e del 22.10.2012 .. etc*)

Il riconoscimento del servizio militare prestato dal ricorrente nel periodo che va dal 18.04.2001 al 17.04.2002 (cfr. *foglio di congedo in allegato*) gli consente di vedersi attribuito un punteggio pari a 6 (o nell'altro punteggio che si riterrà di giustizia), facendo sì che quest'ultimo possa migliorare in modo rilevante la propria posizione in graduatoria e addirittura passare di ruolo dopo anni ed anni di precariato.

E' assolutamente pacifico, che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. *TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529*) ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado*);

La valutabilità del servizio militare è condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea), in quanto la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il

servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione di rapporti di servizio.

La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31-03-2005 (*in Gazz. Uff. del 1-04-2005*) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Le recriminazioni del ricorrente sono quindi fondate.



I danni per la menomazione del relativo diritto al lavoro, inteso in senso ampio e comprensivo anche degli aspetti psico-sociologici e non solo economici, sono gravi e irreversibili.

Non vi è dubbio che il riconoscimento del diritto avrebbe consentito al ricorrente di stabilizzare la propria posizione già da diversi anni.

Pertanto, occorre rilevare come già in passato questo Tribunale si è espresso in modo favorevole al riguardo ovvero riconoscendo il diritto del ricorrente “... a fruire del riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare nella formazione della graduatoria permanente per il personale ATA, valutandolo come servizio effettivo con il riconoscimento di punti 0,50 per mese;” E condannando “...l'amministrazione resistente ad adottare tutti

*i provvedimenti necessari per il riconoscimento del predetto diritto;”(cfr. Trib. Patti Sez. Lavoro, Sent. n.2257/2016 del 19.12.2016 ed altre a seguire tra cui la nr. 381/2022 RG 1687/2021)*

\*\*\*\*\*

Voglia l'III.mo Giudice adito, contrariis reiectis, anche inaudita altera parte, accogliere le seguenti domande:

#### **D O M A N D E**

- Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto del sig. Paterniti Antonino Giuseppe Guido a vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare prestato nel periodo che va dal 18.04.2001 al 17.04.2002;
- Accertare e dichiarare conseguentemente che parte ricorrente ha diritto a vedersi attribuire il punteggio complessivo di 6 punti per il servizio militare svolto e/o nel diverso punteggio (maggiore e/o minore) che risulterà di giustizia, e conseguentemente attribuirlo;
- Ordinare all'amministrazione l'aggiornamento della posizione del sig. Paterniti Antonino Giuseppe Guido e conseguentemente l'aggiornamento della relativa postazione in graduatoria ATA e della graduatoria relativa al personale Assistente Amministrativo (AA), Assistente tecnico (AT) oltre che Collaboratore Scolastico (CS);
- Con vittoria di spese e compensi di lite (*oltre forfait 15% spese generali, IVA e cpa*) da distrarre a favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Con riserva di ogni richiesta istruttoria utile e conseguente alla difesa



di parte avversa.

**La presente causa, di valore indeterminabile, è esente da contributo unificato perché parte ricorrente, unitamente al nucleo familiare, non supera il reddito di cui alla normativa vigente.**

*ALLEGATI: 1) Copia domanda amministrativa; 2) copia foglio di congedo; 3) attestati; 4 Diploma.*

*Sinagra, 31 Ottobre 2022*

*Avv. Maria Sinagra*

\*\*\*\*\*

- Con decreto del 26.04.2023 l'Ill.mo Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per giorno 31.05.2023;
- Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati e i soggetti resistenti si costituivano il 25.05.2023 con la presente comparsa:

**ON. TRIBUNALE DI PATTI**

**- SEZIONE LAVORO -**

**(G.U.L. Licata; R.G. 3890/2022; Ud. 31/05/2023)**

**Memoria difensiva**

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadori (C.F. MLDLSN74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: [uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it);

*resistente*

**contro**

**PATERNITI ANTONINO GIUSEPPE GUIDO**, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sinagra;

*ricorrente*

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, per i profili di Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico (CS),



subordinatamente al riconoscimento del punteggio per il servizio di leva da lui prestato dal tra il 18.04.2001 e il 17.04.2002, nella misura di punti 6.

In particolare, il ricorrente si duole della natura asseritamente discriminatoria della disciplina recata dal D.M. 44/2011 (rectius: 50/2021), laddove è riconosciuto un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego.

Con il deposito della presente memoria, l'Amministrazione convenuta si costituisce in giudizio, per la fase cautelare e il merito, contestando quanto *ex adverso* assunto per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### **1. INCOMPETENZA TERRITORIALE**

Si eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito.

Il ricorrente non ha mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per cui, come evidenziato da plurime pronunce della Corte di Cassazione, nel caso di richiesta di inserimento in una graduatoria (in assenza – si ribadisce - di pregresso rapporto), va stabilita, “agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale” (cfr. Cass., n. 10697/2015).

Nella odierna fattispecie non è possibile determinare a priori, al momento della proposizione del ricorso, in quale delle sedi di preferenza indicate dal ricorrente nella domanda, sarà incardinato il rapporto di lavoro. Le sedi elencate alla pagina 8 della domanda ricadono entro la circoscrizione territoriale di diversi uffici giudiziari: l'esclusività del criterio indicato dall'art. 413, c. 5 c.p.c., non derogabile, impedisce peraltro che il ricorrente possa essere legittimato alla scelta del foro competente sulla base di criteri non espressamente previsti dal legislatore.

Di conseguenza, occorrerà aver riguardo al carattere provinciale della graduatoria, la cui domanda è diretta, in prima battuta, all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Messina, da cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto, e che può pertanto intendersi quale “sede dell'Ufficio al quale il dipendente è addetto” (o, in prospettiva del rapporto virtuale, sede dell'ufficio al quale il dipendente sarà addetto)

Ne consegue la competenza per territorio del Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro.

### **2. DIFETTO DI CONTRADDITTORIO PER VIOLAZIONE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO**

Ancora in via preliminare, si eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancata individuazione ed evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

Il ricorrente chiede il riconoscimento del suo diritto all'integrale punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno di leva prestato e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione al conseguente aggiornamento delle



Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24.

Si ritiene che tale domanda sia produttiva di effetti potenzialmente lesivi nei confronti dei controinteressati, da individuare nei soggetti che si troverebbero in posizione deteriore rispetto al ricorrente per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda.

Si chiede pertanto che il giudice voglia rilevare il difetto del contraddittorio, disponendone l'integrazione rispetto a tali controinteressati, dichiarando, in mancanza, l'estinzione del giudizio.

### 3. MERITO

3.1. Ciò premesso in rito, il ricorso si palesa comunque infondato in ragione della mancata dichiarazione del titolo in sede di domanda, emergente dalla stessa produzione di controparte.

L'art. 5, recante "Modalità di presentazione delle domanda", del D.M. n. 50/2021, al comma 6, prevede che "Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, **eventuali titoli di cultura e servizio valutabili** ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico", mentre al precedente comma 5, con riferimento all'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia nelle quali l'aspirante è già incluso, prevede che: "Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto". Nella domanda di conferma, in ogni caso, l'aspirante, ai sensi del comma 9, deve dichiarare: (...); c. **di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.**

Come attestato dalle allegate domande di aggiornamento per i profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo, il ricorrente non ha indicato il servizio militare tra i titoli valutabili, sicché si profila pienamente legittima e scevra da errori la determinazione del punteggio da parte dell'istituzione scolastica destinataria della domanda.

Non vi è dubbio che parte ricorrente fosse onerata, perché a monte tenuta alla conoscenza del testo del bando, a dichiarare per ciascuna candidatura i titoli utili all'attribuzione del punteggio ai sensi dell'allegato A/1 del menzionato D.M. entro i termini previsti dal bando, non potendo l'amministrazione tener conto delle dichiarazioni di carattere integrativo avanzate per la prima volta in sede di giudizio.

E' principio generale in tema di procedure concorsuali quello secondo cui l'inserimento dell'aspirante in graduatoria e l'aggiornamento della sua posizione avviene sulla base delle sue sole





autodichiarazioni, non suscettibili di integrazione postuma; in applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascun candidato sopporta le conseguenze di eventuali errori e/o omissioni commessi nella presentazione della propria documentazione, specialmente ove le disposizioni del bando siano chiare e precise.

Il fatto che le procedure siano state gestite con modalità informatiche, in attuazione delle esigenze di celerità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. art. 97 Cost), preclude a maggior ragione all'amministrazione la possibilità di modificare i dati contenuti nelle istanze presentate dagli aspiranti, vieppiù dopo il termine di scadenza previsto dalla normativa. Di questo avviso è il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui "l'incompletezza della domanda, avrebbe potuto invece essere facilmente rilevata dalla ricorrente, mediante un controllo successivo da effettuarsi sulla ricevuta della domanda rilasciata dal sistema informatico. Appare pertanto evidente che un atteggiamento più attento e prudente non solo, e non tanto, in sede di compilazione della domanda ma anche in sede di successiva verifica sulla completezza dei dati ivi inseriti, avrebbe consentito alla stessa di non incorrere in errore o, comunque, di poter riparare allo stesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande". Il ricorrente, pertanto, adoperando la dovuta diligenza richiesta nelle procedure in questione, avrebbe potuto rendersi conto dell'errore e sanarlo entro il termine perentorio normativamente previsto.

Né può essere utilmente invocato il soccorso istruttorio; come anche evidenziato recentemente dal Consiglio di Stato, "con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti" (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 96/2019; vd. anche TAR del Lazio N. 13260/2020). Sotto altro profilo, "L'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della 'par condicio' dei candidati" (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 23 febbraio 2012, n. 1042).



D'altronde, in disparte quanto sopra, non può non evidenziarsi che "l'affermazione del principio contrario finirebbe inevitabilmente per tradursi in un irragionevole aggravamento della procedura concorsuale – in tensione con il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. – che non sarebbe neppure giustificato dall'esistenza di un interesse contrapposto meritevole di protezione, ma sarebbe unicamente volto a fornire una tutela immeritata ai candidati che hanno negligenemente omesso l'indicazione di uno o più titoli nella domanda di partecipazione (in violazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti)" (TAR Lazio, Sez. 1<sup>a</sup> quater, 9 maggio 2023, n. 7781) .

Giusta quanto sopra, il punteggio attribuito dall'istituto scolastico di trattamento della domanda, che non tiene in considerazione il servizio militare prestato dal ricorrente, non è la risultante della lamentata discriminazione tra servizio di leva prestato, o meno, in costanza di servizio, quanto la necessaria applicazione dei sopra evidenziati principi di buon andamento della p.a. e di par condicio tra i concorrenti, che conducono alla necessitata valutazione dei soli titoli correttamente dichiarati nei termini.

3.2. Precisato quanto sopra, le argomentazioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento per le ulteriori motivazioni di seguito illustrate

Il comma 3 dell'art. 569 del TU 297/94, dispone: "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*". La norma, analogamente alla previsione di cui all'art. 485 comma 7, citato dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni, disciplina **il riconoscimento dei servizi prestati dal personale di ruolo al tempo in cui non rivestiva tale qualifica**, ossia allorché prestava servizio come personale non di ruolo. Pertanto, le disposizioni in parola nel prevedere che "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*" -

esclusivamente in riferimento al personale di ruolo – si limitano a specificare che anche il servizio militare *è valido a tutti gli effetti*, alla stessa stregua del servizio elencato ai commi precedenti. È evidente che la disposizione in parola trova applicazione **nei confronti del personale di ruolo**, cui peraltro non sarebbe richiesto ai fini del suddetto riconoscimento l'aver prestato il servizio di leva in costanza di nomina. La portata del settimo comma dell'art. 485 e del terzo comma dell'art. 569, pertanto, deve essere valutata sia in relazione ai soggetti cui si riferisce (personale di ruolo), sia in relazione ai commi precedenti (nell'ambito dei criteri di valutazione del servizio pre-ruolo e dell'assimilazione al servizio preruolo dei periodi di servizio militare prestato).

Ebbene, dalla lettura combinata di queste norme di legge non si può pervenire alle conclusioni cui giunge il ricorrente, in quanto solo la prima norma prevedeva, regolamentando proprio il periodo di servizio militare, che è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa, ma ai soli fini del trattamento previdenziale.



Non è invece idonea a consentire l'utile valutazione del servizio di leva anche ai fini della anzianità di servizio utile all'aggiornamento delle graduatorie scolastiche.

In altri termini, gli artt. 485 e 569 sono norme speciali che si applicano esclusivamente ai fini del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera e trovano applicazione per i dipendenti ATA di ruolo del Ministero dell'Istruzione, e non norme di carattere generale per valutare il servizio militare ad ogni effetto (*così sent. 203/2022 Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, allegata*).

E' pertanto legittimo - perché non contrastante con norme di legge di rango primario, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo - il Decreto ministeriale 50/2021, laddove stabilisce che *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*. Già con la FAQ n. 9 pubblicata dal Ministero in occasione dell'aggiornamento per il triennio 2014\2017 era stato chiarito che nelle graduatorie ad esaurimento è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, **purché prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente**.

Analoga disciplina, in una complessiva coerenza di sistema, è prevista le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) laddove l'art. 15 comma 6 dell'O.M. 60/2020 e dell'O.M. n.112/2022 prevedono che: "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, **purché prestati in costanza di nomina**".

Disposizione che sostanzialmente ricalca quanto previsto dalla previgente normativa ovvero dal D.M. n 235/2014 relativo all'aggiornamento delle GAE per il personale docente, educativo ed ATA che all'art. 2 comma 6 prevede che *"il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*; dal DM 374/2017 che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto II e II fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017\2020; dal D.M. 640/2017 di indizione della procedura di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2017/2019 ai sensi del quale *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto d'impiego, sono considerati servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione del servizio di leva obbligatorio"*; disposizione, da ultimo, confermata nell'allegato A, lett. A) del D.M. 50/2021, istitutivo delle nuove graduatorie di circolo e di Istituto di Terza fascia ATA.

Pertanto, **il servizio militare è valutato come servizio specifico se svolto in costanza di nomina, con attribuzione di un punteggio pari a 6; invece, è valutato come servizio reso alle dipendenze della P.A se svolto non in costanza di nomina, con l'attribuzione di un punteggio pari a 0,60.**



Del resto, il servizio militare può incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore **solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe, sì, negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa.**

Ne consegue che non possono condividersi i rilievi di discriminazione paventati dal ricorrente: affermare che si discriminerebbe tra colui che svolge il servizio in costanza e colui che lo svolge non in costanza di rapporto di lavoro è errato in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee.

Porre l'enfasi sulla posizione del ricorrente, peraltro, non può condurre a pretermettere la posizione in graduatoria di quanti abbiano prestato effettivamente attività lavorativa in qualità di personale A.T.A., o di quanti abbiano svolto il servizio militare in costanza di nomina. Costoro, infatti, **in possesso di esperienza e qualificazione maturate nello svolgimento del servizio scolastico (circostanza da cui discende il riconoscimento di un maggior punteggio), possono reclamare i sei punti/anno, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie, solo con riferimento al profilo professionale in cui abbiano prestato la propria attività (cd. servizio specifico statale).** Per il servizio effettivo comunque prestato nelle scuole (in un profilo diverso da quello per il quale si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie), è riconosciuto un punteggio pari a 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Ciò appare razionale e coerente alla stessa finalità dei criteri di determinazione dei punteggi; accedendo alla tesi del ricorrente, il mero svolgimento del servizio di leva (non in costanza di nomina) comporterebbe **il riconoscimento del punteggio contestato con riguardo a tutti i profili A.T.A., concretizzandosi così un ingiustificato vantaggio in danno di chi abbia prestato servizio nelle scuole, quale personale ATA, e persino, paradossalmente, in danno di chi abbia svolto il servizio militare in costanza di nomina.** Una tale abnorme conseguenza, da respingere, fa piena luce sulla *ratio* sottesa alla differente valutazione del punteggio voluta dal legislatore, in prima battuta, e quindi dall'amministrazione in sede di regolamentazione.

Equiparare il servizio militare non in costanza di nomina con il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali ("*servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*"), secondo le indicazioni del D.M. 50/2021, attribuendo 0,60 punti per ogni anno, consente invece di **contemperare ragionevolmente gli opposti interessi che si fronteggiano nelle graduatorie in parola.**

Conferma le considerazioni sopra esposte l'art. 2050 D. Lgs. 15.3.2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare in vigore dall'8 ottobre 2010: detta norma, intitolata "*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*", prevede: "*1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti*



pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

L'ultimo inciso del comma 2 rende palese l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, venga assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma; laddove il generico riferimento ai concorsi ben si giustifica in considerazione della regola generale dell'art. 97 Cost., senza che vengano in rilievo le successive e complesse distinzioni delle varie fasi della procedura che caratterizzano, in modo particolare, l'assunzione di docenti scolastici a tempo indeterminato; laddove, per contro, è indiscutibile che le graduatorie in questione derivano pur sempre dall'espletamento, a monte, di un pubblico concorso. Sembra davvero difficile, quindi, escludere dal novero di tali ipotesi la fattispecie di aggiornamento delle graduatorie scolastiche, che sono pur sempre finalizzate all'assunzione e alla conseguente immissione in ruolo degli aspiranti docenti o del personale ATA; né si vede la ragione per la quale il criterio dovrebbe essere diverso per i casi in cui l'assunzione avviene subito dopo l'espletamento di un pubblico concorso, rispetto alle fattispecie in cui essa consegue allo scorrimento di graduatorie già formate, e dunque attraverso la formazione e/o l'aggiornamento delle graduatorie medesime.

Del resto, a identiche conclusioni è pervenuta in fattispecie identica la giurisprudenza amministrativa, consapevolmente mutando il precedente orientamento invocato dal ricorrente.

**Si fa riferimento, in particolare, alla recentissima sentenza del TAR Lazio, n. 4117 del 10/03/2023, allegata, che chiarisce la corretta portata della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui il ricorrente riconduce la propria tesi. Ciò che la Suprema Corte censura è infatti la mancata valutazione del servizio militare non reso in costanza di nomina, ferma restando la legittimità dell'equiparazione del punteggio con quello attribuibile ai “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”:** *“in base all'allegato A) del D.M. 50 del 2021, ivi gravato: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, conseguendone che*



non viene negata la valutabilità, come titolo, del servizio militare o del servizio civile sostitutivo reso anche non in costanza di nomina (fattispecie ritenuta illegittima dalla Giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343; Cons. St. Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 2015, ma anche Cass. civ. sez. lav., 2 marzo 2020 n. 5679), ma semplicemente, al pari di quanto previsto per i servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, il relativo punteggio è graduato distinguendosi tra servizio reso non in costanza di nomina (purchè già in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso) e servizio reso in costanza di nomina, venendo in rilievo a quest'ultimo riguardo la qualifica ricoperta" e "In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento ed è sempre valutato, salvo la modulazione del punteggio a seconda che sia stato svolto in costanza o meno del rapporto di lavoro, al pari di quanto avviene per gli altri dipendenti pubblici".

L'autorevole e attenta lettura resa dal TAR Lazio trova d'altra parte conferma nelle stesse pronunce della Suprema Corte, laddove si afferma che: "secondo il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate **sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici**" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro" (sentenza Corte Cass. n. 5976/2020) o: "in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e **ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici**, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto". (sentenza Corte Cass. n. 36354/2021).

Ciò che la Corte censura è quindi la mancata valutazione del punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, ferma restando la legittimità di una diversa graduazione del punteggio, purchè questo non sia inferiore al punteggio attribuibile ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici: principio esattamente recepito dal DM 50/2021, che attribuisce 0,60



punti per ogni anno sia per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, sia per il servizio militare reso non in costanza di nomina.

La giurisprudenza amministrativa aveva peraltro ritenuto legittimo il criterio adottato dal Ministero anche sotto ulteriori e diversi profili: si veda, ex plurimis, la sentenza del TAR Lazio del 19 Luglio 2021 n. 8576, secondo la quale: *“Si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie ATA che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; **al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento.**”*

Lo stesso consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2020, aveva già ritenuto che *“2.2– Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni. [...] Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”. 3/3 Nelle graduatorie ATA può essere valutato solo il servizio militare in costanza di nomina “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione.”*



O, ancora, il Tar Lazio n.07245/2022: *“A seguito dell’emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l’art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro. Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina. Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento.”* (sent. di questa Sezione 28 maggio 2021 n. 6355). Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che *“2.2– Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni. Solo il servizio militare prestato in costanza di nomina può essere riconosciuto. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione.”* Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell’immissione nelle graduatorie A.T.A. ”.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con la **sent. n. 11602 del 29 dicembre 2022**, osserva:

*“non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti,*





*tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:*

*a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;*

*b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.*

*Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.*

**È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.**

*In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Diversamente, si opererebbe una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.*

**Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.**

*In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.”*

Pronunciandosi in questione del tutto analoga alla presente, la Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 30/2016, resa nel giudizio recante r.g. 333/2013, che si allega, ha stabilito che: “*deve subito sottolinearsi che intanto di “servizio” riconoscibile può parlarsi in quanto lo stesso sia stato svolto nell'ambito di un periodo in cui il docente era stato chiamato a rendere la propria attività lavorativa: non a caso, infatti, tutti gli altri “servizi” valutabili secondo lo stesso art. 485 riguardano periodi in cui v'è stata effettivamente l'attività di docenza e ancora, non a caso, il successivo art. 489, dopo aver stabilito al 1° comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”, ha poi previsto al 2° co. che “I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”, dimostrando così di volere riconoscere come*



*valutabili ai fini della carriera anche dei periodi di “mancato insegnamento” pur sempre collocati, però, nell’ambito di periodi in cui il docente era stato nominato. L’espressione “a tutti gli effetti” di cui al 7° co. dell’art. 485 va intesa, del resto, nel senso che il periodo del servizio militare è valido per la globalità degli effetti giuridici ed economici e ciò non solo perché quando il legislatore ha voluto stabilire la validità del servizio “comunque prestato” l’ha espressamente previsto (v. co. 4: “Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi di vista, ed al personale docente delle scuole elementari ... per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici”), ma soprattutto perché la previsione della validità del periodo di leva “a tutti gli effetti” si spiega considerando che l’art. 485 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità, senza limiti e ad ogni fine, dei periodi di servizio, ma al contrario ha stabilito la “misura” ed i limiti entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido (v. co. 1 e 2 – che prevede, per i docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, che il servizio prestato è riconosciuto ai fini giuridici ed economici per intero per i primi 4 anni e per i 2/3 del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo – ; nonché in senso analogo i co. 2, 3, 5).”*

E conclude: *“non è dato ravvisare nell’ordinamento una norma di legge o avente valore di legge che preveda la valutabilità del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro, di talché si deve ritenere la legittimità dei DD.MM. che, per l’appunto, hanno previsto che il periodo di leva possa essere valutato solo se prestato “in costanza di nomina”.*

#### **4. Sulla domanda cautelare**

Le considerazioni che precedono valgono ad escludere il fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, si evidenzia quanto segue.

Il periculum in mora, vale a dire il “fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”, non può identificarsi, sic et simpliciter, con il danno derivante dal provvedimento datoriale, ma è dato dal pregiudizio che può derivare dall’attesa della decisione di merito; quindi,

spetta a chi promuove il giudizio cautelare allegare e provare puntualmente che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecare danni gravi, non ristorabili neppure successivamente (V. Tribunale di Roma decreto di rigetto n.101755/2017 del 29 ottobre 2017).

In particolare, l’imminenza del pregiudizio va sempre positivamente accertata dal giudice, il quale deve verificarne la sussistenza nel momento della pronuncia del provvedimento. pregiudizievoli diretti a colpire diritti a contenuto e funzione non patrimoniale); 2) impossibilità o grave difficoltà alla piena restitutio in integrum del diritto leso (quando gli strumenti risarcitori esistenti, non esclusa la reintegrazione in forma specifica, non siano in grado, nel successivo giudizio di merito, di dare completa tutela al diritto); 3) lesione, pur essa irreparabile, di beni e/o interessi del titolare del diritto, funzionalmente collegati all’attuazione dello stesso. Ciò premesso, non ricorre nel caso di specie né l’irreversibilità degli effetti del pregiudizio al diritto vantato né



tanto meno l'impossibilità o grave difficoltà alla piena restitutio in integrum del diritto leso, tanto che alcuna prova in tal senso è stata fornita dalla ricorrente.

Sulla scorta di quanto esposto, non può non ritenersi fondata la domanda perché priva delle condizioni che giustificano il ricorso alla tutela cautelare.

Per le motivazioni suesposte,

**si chiede**

che l'On. Tribunale del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia

- dichiarare l'incompetenza territoriale  
in subordine, previa integrazione del contraddittorio,
- rigettare il ricorso *ex adverso* proposto, con vittoria di spese di giudizio.

Allegati:

- Domanda di aggiornamento ai sensi del D.M. 50/2021 – graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- Schermata delle domande presentate dal ricorrente;
- Sentenza TAR Lazio, n. 4117 del 10/03/2023.  
Messina, li 25/05/2023.

Il Funzionario

Alessandra Meliadó

Documento firmato digitalmente

All'udienza del 9.10.2023, l'Ill.mo Giudice adito ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti in favore di quello di Messina concedendo termine di giorni 90 per l'eventuale riassunzione, con ordinanza che di seguito si riporta:

**N. R.G. 3890 / 2022**

Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Licata

Ad esito dell'udienza del 09/10/2023, tenutasi con le forme della trattazione scritta;

Lette le note di udienza delle parti;

Rilevato che appare fondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Ministero dell'Istruzione;



Rilevato, infatti, che il ricorrente non risulta essere dipendente dell'amministrazione scolastica e che, non essendo applicabile alcuno dei criteri di cui all'art 413 c.p.c., residua l'applicazione delle regole generali previste dall'art. 18 c.p.c., come previsto dall'art. 413 co 7 c.p.c.;

Ritenuto, di conseguenza, che, trattandosi di persona giuridica, va applicato l'art. 19 c.p.c., per cui è competente il foro della sede della persona giuridica convenuta che, trattandosi di amministrazione dello stato, coincide con la sede territoriale dotata di rappresentanza processuale che, nel caso in esame, va individuata nell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Messina, da cui peraltro è effettuata la gestione amministrativa del rapporto;

Considerato, pertanto, che la competenza va declinata a favore del Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro;

Ritenuto che, in considerazione della natura di rito della pronuncia della peculiare condizione delle parti, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite.

#### **PQM**

Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, a favore del Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio.

Compensa le spese di lite.

Patti, 09/10/2023

Il Giudice del Lavoro

Dott. Fabio Licata

\*\*\*\*\*

#### **RICORRE**

All'intestato ed adito Tribunale di Messina - sez. Lavoro, per sentir accogliere, anche in avversaria contumacia, le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*,



- Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto del sig. Paterniti Antonino Giuseppe Guido a vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare prestato nel periodo che va dal 18.04.2001 al 17.04.2002;
- Accertare e dichiarare conseguentemente che parte ricorrente ha diritto a vedersi attribuire il punteggio complessivo di 6 punti per il servizio militare svolto e/o nel diverso punteggio (maggiore e/o minore) che risulterà di giustizia, e conseguentemente attribuirlo;
- Ordinare all'amministrazione l'aggiornamento della posizione del sig. Paterniti Antonino Giuseppe Guido e conseguentemente l'aggiornamento della relativa postazione in graduatoria ATA e della graduatoria relativa al personale Assistente Amministrativo (AA), Assistente tecnico (AT) oltre che Collaboratore Scolastico (CS);
- Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre forfait 15% spese generali, IVA e cpa) da distrarre a favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Con riserva di ogni richiesta istruttoria utile e conseguente alla difesa di parte avversa.

**La presente causa, di valore indeterminabile, è esente da contributo unificato perché parte ricorrente, unitamente al nucleo familiare, non supera il reddito di cui alla normativa vigente.**

*Si allega: 1) ricorso ex art 414 cpc, 2) ordinanza del 09.10.2023; 4) esenzione contributo unificato; 5) Copia domanda amministrativa; 6) copia foglio di congedo; 7) diploma; 8) attestati.*

*Sinagra, 07 dicembre 2023*

*Avv. Maria Sinagra*

